Comune di Agliana
Provincia di Pistoia

Bando per l'erogazione di contributi economici ad integrazione del canone di locazione nell'anno 2025

Indetto con determinazione n. 587 del 18.10.2025 assunta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della L.R. 2/2019, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30.03.2020, del Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27.07.2024 ed, in particolare il PR 24 "Edilizia residenziale pubblica – disagio abitativo", della Deliberazione G.R.T. n. 851 del 23/06/2025, della Delibera della Giunta Comunale n. 106 del 18.09.2025

Il Responsabile dell'U.O.C. 4

RENDE NOTO

che sono aperti dalla data del 22.09.2025 alle ore 00:00 con le modalità ed i criteri sotto indicati ed entro e non oltre il 19.10.2025 ore 23:59, i termini per la presentazione della richiesta finalizzata ad ottenere un contributo economico ad integrazione del canone di locazione relativo al periodo 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025.

Art. 1
Requisiti di ammissione al concorso

1) Per beneficiare del contributo, il richiedente, unitamente al proprio nucleo familiare, deve possedere, i seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica nel Comune di Agliana e nell'immobile per il quale viene chiesto il contributo;
b) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
c) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo, corrispondente alla propria residenza anagrafica, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.
Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:
- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
d) assenza di titolarità (riferita ai componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Agliana. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).
Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
f) le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
g) Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
h) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione
Isee;
i) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed g);
l) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a **Euro 32.456,72**;
m) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"
Valore ISE uguale o inferiore all'importo di **€ 16.033,42** corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025 (Circolare INPS n. 23 del 28/01/2025). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"
Valore ISE compreso tra l'importo di **€ 16.033,42** (Circolare INPS n. 23 del 28/01/2025) corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025 e l'importo di **€ 32.456,72**. Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.
Valore ISEE non superiore a **€ 16.500**, corrispondente al limite per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabilito con L.R. 2/2019;

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani .
Essendo i contributi di cui al presente bando non cumulabili con la quota "B" destinata all'affitto dell'Assegno di Inclusione (ADI) i**l Comune erogherà il contributo solo per i mesi nei quali non è stata percepita la quota B dell'assegno di inclusione dedicata all'affitto, da nessun componente del nucleo familiare.**

Art. 2
Nucleo familiare

1) L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013.
Il Comune verifica la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini Isee con lo stato di famiglia anagrafico, salvo le eccezioni previste dalla normativa Isee.

Art. 3
Modalità del calcolo del reddito

1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
2) Per gli studenti universitari, la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Art. 4
Autocertificazione dei requisiti

1) Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e art. 15 L. 12.11.2011 n. 183, il richiedente autocertifica i requisiti previsti all'art. 1 del presente bando, ad esclusione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione e relativa imposta di registrazione, che devono essere dimostrati con la presentazione delle corrispondenti ricevute e del contratto di locazione, nonché, nel momento dell' erogazione del contributo, della eventuale idonea documentazione di indisponibilità dell'alloggio di cui all'art. 1 punti d), f),g).
2) L'ammissibilità della domanda presentata da coloro che dichiarino un reddito inferiore a quello della locazione o un ISE pari a zero e non risultino a carico del Servizio Sociale, è subordinata alla dichiarazione circa la fonte di sostentamento e deve essere integrata dalla dichiarazione sostitutiva del soggetto che presta l'eventuale aiuto economico, corredata dalla documentazione reddituale da parte del medesimo.
3) Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso DPR 445/2000 e s.m.i introdotte con L. 183/2011.

Art. 5
Formazione e pubblicazione delle graduatorie

1) Il Comune, entro trenta (30) giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi.
2) I richiedenti in possesso dei requisiti sono classificati nelle fasce indicate all'art. 1 seguendo, in ordine decrescente, la percentuale di incidenza canone/valore ISE prevista per ciascuna fascia.
3) In caso di ISE pari i soggetti verranno inseriti in graduatoria in ordine decrescente sulla base dell'importo annuo del canone di affitto.
4) A parità di importo annuo di locazione la priorità è stabilita in base alla data di nascita del richiedente, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità (art. 10 co. 6 L.R. 2/2019).
5) In caso di parità di percentuale di incidenza canone/ISE si procederà come indicato ai precedenti punti 3) e 4) del presente articolo.
6) La graduatoria provvisoria, **viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per 15 giorni**.
7) Avverso il provvedimento di cui al punto 1) è possibile proporre opposizione al Responsabile dell'U.O.C 4 **entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio.**
8) La graduatoria definitiva, come la provvisoria, composta dall'elenco delle domande ammissibili (suddivise in fascia A e fascia B) e dall'elenco delle domande non ammissibili, **viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per 30 giorni**.
9) Ai sensi dell'art. 8, co. 3, della L. 241/1990 il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.
10) Della pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria verrà data notizia tramite il sito istituzionale del Comune di Agliana consultabile all'indirizzo web www.comune.agliana.pt.it
11) La graduatoria sarà pubblicata all'Albo pretorio secondo la vigente normativa sulla privacy.

Art. 6
Modalità di calcolo, entità e decorrenza del contributo

1) Il calcolo del contributo viene effettuato nel rispetto dei criteri fissati dalle lettere a) e b) dell'art. 2, co. 3 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07.06.1999, tenendo conto sia del periodo di effettiva validità del contratto di locazione regolarmente registrato, sia del canone di locazione in esso risultante, al netto degli oneri accessori.
2) Il Comune di Agliana si riserva di distribuire le risorse assegnate dalla Regione, non assegnando agli aventi diritto il 100% del contributo spettante, ma stabilendo di ripartire il contributo in maniera proporzionale, limitatamente alla fascia che verrà coperta a livello regionale.
3) La ripartizione delle risorse a disposizione del Comune avviene secondo le seguenti priorità:
a) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia A) con percentuale di incidenza canone/valore ISE non inferiore al 14%;
b) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia B) con percentuale di incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%;
4) Il contributo è erogato secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria definitiva e nel rispetto dei criteri indicati al punto 2), fino all'esaurimento dei fondi.
5) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:
a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.
Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
6) Il contributo decorre dal'1 gennaio 2025 o dalla successiva data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda. Nel caso di trasferimento della residenza presso altro alloggio ubicato nel Comune di Agliana, il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, mentre in caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggi a cui si riferisce la domanda. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
7) L'importo del contributo è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione e a decorrere dalla residenza anagrafica nell'immobile oggetto della domanda. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del beneficio.
8) In caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio;

Art. 7
Modalità di liquidazione del contributo

1) Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana.
2) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

3) La liquidazione del contributo teorico spettante è quello che risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
4) Il contributo viene erogato esclusivamente per il periodo in cui permangono tutti i requisiti di ammissione al concorso.
5) L'ufficio Servizi Sociali e Scuola non provvederà a richiedere copia delle ricevute del canone corrisposto nell'anno 2025 e copia dell'attestazione di pagamento della/e imposta/e di registrazione del contratto le quali dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il 31 gennaio 2026. La mancata esibizione della documentazione, improrogabilmente **entro il 31 gennaio 2026,** comporta la decadenza dal beneficio, farà fede la data del protocollo.
6) Al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, è obbligatorio, la comunicazione del Codice IBAN per l'accreditamento delle somme e dell'eventuale indicazione del delegato alla riscossione con la relativa delega.
7) Il contributo spettante sarà erogato su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone. L'entità del contributo è calcolata in 12esimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate;
8) L'erogazione del contributo non potrà essere inferiore a € 200,00, e qualora l'ammontare dell'affitto pagato non consentisse l'erogazione dell'intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo;
10) Il contributo decorre dal 1 gennaio 2025 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda, non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima di quello dichiarato nella domanda.
11) Nel caso in cui, dall'esame delle ricevute, si accerti un canone effettivo diverso da quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si dà luogo a revisione della graduatoria se le somme pagate risultino superiori, mentre si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al nuovo calcolo del contributo se gli importi versati siano inferiori a quanto dichiarato. Anche in questa eventualità, il minor importo erogato contribuisce all'aumento del Fondo.
12) Nel caso in cui il soggetto rientri nella casistica di cui all'art. 6, co. 5 del presente bando l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
13) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.
14) Qualora il contributo sia destinato ad un conduttore moroso, è consentito a quest'ultimo, con apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta anche dal locatore, di delegare il medesimo a riscuoterne una parte o l'intero ammontare, a sanatoria della morosità, con contestuale impegno del locatore a rilasciare apposita quietanza, secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 3 della L. 431/98.
15) Il contributo spettante ad una persona deceduta, calcolato con riferimento al periodo di residenza della stessa nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto versamento del canone, è erogato agli eredi previa presentazione di dichiarazione che attesti il loro stato.

Art. 8
Termine di presentazione delle domande

Le domande debbono pervenire al Comune entro e non oltre il termine perentorio del 19 ottobre 2025..

Art. 9
Modalità di presentazione delle domande

1) Le istanze devono essere debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione;
2) Le istanze dovranno essere compilate tramite procedura online (SPID), collegandosi al Servizio online del Comune di Agliana;
3) Le istanze potranno essere compilate presso l'U.R.P. prendendo appuntamento al n. 800.131.161 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00; Tale assistenza è riservata alle categorie con comprovate fragilità (condizioni oggettive che non consentono di accedere a procedure e strumenti informatici) e privi di rete familiare; si invita a ricorrere a tale procedura solo in caso di reale necessità;
4) Per informazioni e aiuto nella compilazione della domanda tramite SPID è possibile chiamare al numero indicato nel comma 3 del presente articolo;
5) Per il supporto alla compilazione della domanda, per gli utenti già in possesso di SPID, è possibile contattare il numero verde 800.131.161 e richiedere un appuntamento per il facilitatore digitale che li supporterà nella compilazione on line;
6) Le istanze presentate, sottoscritte da un qualunque soggetto del nucleo familiare e corredate da tutta la necessaria documentazione, devono indicare l'indirizzo al quale il richiedente intende ricevere le comunicazioni relative al concorso.
6) Non saranno ammesse le domande incomplete o presentate in forma diversa rispetto alle modalità previste al punto 2) e 3).

Art. 10
Controlli e sanzioni

1) Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare proprie verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dalle persone partecipanti al bando, nonché di segnalare alla Guardia di Finanza le situazioni non completamente trasparenti, per i necessari controlli.
2) Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sarà disposta la decadenza dei benefici attribuiti in base a dichiarazioni sostitutive risultate non veritiere (comprese quelle attestanti la fonte di sostentamento) e, qualora tale infrazione venga commessa da cittadini ai quali il contributo (o parte di esso) sia già stato liquidato, il Comune si attiverà per il recupero delle somme indebitamente percepite dagli interessati, gravate da interessi legali.
3) I controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto potranno essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 11
Durata del contributo

1) Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della Legge n. 431/1998 e successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 19 luglio 2021, è erogato fino a esaurimento delle risorse regionali, statali e comunali.

Art. 12
Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241, Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Silvia Tesi (tel. n. 0574 6789317) .

Art. 13
Trattamento dei dati personali

I dati che saranno forniti dai richiedenti il beneficio sono finalizzati alla conduzione del procedimento attivato con il presente Bando e saranno trattati esclusivamente a tale scopo in osservanza dell'art.13 Reg. UE 679/16.

Art. 14
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa in esso richiamata ed al Codice Civile.

Agliana, lì 18 settembre 2025

La Responsabile dell'U.O.C 4
"Servizi Sociali e Scuola"
Istr. Dir. Simona Lombardi